

ORDINANZA N° 7 DEL 09/07/2015
OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI
BOSCHIVI A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' – PULITURA AREE
VERDI
IL SINDACO

CONSIDERATO CHE

- fenomeno degli incendi oltre a provocare gravi danni al paesaggio, all'avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150, gli Enti Locali devono promuovere l'informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;

RILEVATA altresì la presenza, all'interno dei centri abitati, di numerosi terreni di proprietà privata infestati da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, dove si possono annidare ratti ed altri animali, i quali costituiscono un habitat per la proliferazione di insetti, parassiti, rettili e roditori;

CONSTATATO che tali aree, nella situazione di abbandono, possono comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltre che grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;
RILEVATO che tale fenomeno è causato dall'incuria e dall'abbandono nella conduzione dei terreni da parte dei proprietari e dagli altri soggetti aventi diritto;

RITENUTO pertanto necessario provvedere per la tutela della salute, dell'incolumità pubblica e per l'igiene;

RITENUTO pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall'insorgenza di focolai d'incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

VISTI gli artt. 2 e 59 del RDL 18/06/1931, n. 773;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 2005 avente per oggetto "Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

MOTIVAZIONE: Si rende necessario adottare il presente provvedimento al fine di eliminare un pericolo per la pubblica incolumità, nonché per la salute pubblica ex art. 54 D. Lgs 267/2000.

RILEVATO che la proposta del presente atto è stata redatta dal responsabile del procedimento che, con la trasmissione all'organo competente all'adozione, ne ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa;

RITENUTO che il provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Quanto segue:

1) ai proprietari dei terreni di provvedere alla pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di sterpaglie e cespugli e di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo nonché alla rimozione dei rifiuti, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché per l'igiene e la salute pubblica, nonché ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

2) l'accensione di fuochi è vietata:

- a. in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt 100 dalle abitazioni;
- b. lungo le vie pubbliche (strade vicinali, comunali, provinciali o statali) nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a mt 200 da queste;
- c. a distanze inferiori a mt 200 da zone boscate e da siepi campestri.

Nell'accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

3) l'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, avendo cura di adottare tutte le misure necessarie per evitare la propagazione del fuoco, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti;

4) l'abbruciamento delle stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, è regolato dalle seguenti condizioni:

a. l'incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, dovrà avvenire a distanza superiore da 200 metri da zone boscate e da siepi campestri, nonché dalle vie pubbliche e si deve adottare ogni precauzione perché il fuoco non si propaghi

b. il terreno su cui avviene l'incenerimento deve essere isolato con solchi di aratro o con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco. Le operazioni dovranno essere condotte da un numero di persone adeguate a controllare costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo aver accertato il completo spegnimento.

5) Il materiale di risulta delle lavorazioni che si effettuano nei campi deve essere sistemato a regola d'arte, collocato in modo tale da non determinare pericolo per la propagazione degli incendi e nel contempo non danneggiare la rinnovazione vegetativa.

6) Le operazioni di accensione di fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino (dalle 5.00 alle 9.00), e dovranno comunque essere sospese nei giorni ventosi;

7) fino alla data del 31/08/2015 sono a disposizione dei cittadini, in Loc. i Fossi, area antistante il parcheggio 1 cassone dove è possibile depositare lo sfalcio risultante dal taglio del verde. Il deposito può essere effettuato tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Gli interessati dovranno contattare

l'agente di polizia municipale o l'ufficio tecnico.

8) Chiunque rilevi un incendio nei boschi deve dare immediatamente avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato ovvero al Sindaco del Comune, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri.

S A N Z I O N I

1. nel caso di mancata pulitura di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro da euro 159 a euro 639 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n°285 del 30.04.1992.
2. nel caso di mancata pulitura di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

Salvo che il fatto non configuri più grave reato, la mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

A V V I S A

Informazioni procedurali

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) può essere presentato ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio o dalla notificazione dello stesso provvedimento.

b) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ⁽¹⁾ o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato ⁽²⁾. Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

c) il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marisa Angelini

d) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comune di Monteleone di Spoleto – C.so Vittorio Emanuele II, n° 18 – 06045 tel . 0743/70421 – fax 0743/70422;

D I S P O N E

sia rimessa per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza a:

- al Comando dei Carabinieri di Monteleone di Spoleto;
- trasmessa al Corpo Forestale dello Stato;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

La presente ordinanza avrà validità fino al **31 ottobre 2015**.

E' fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.

IL VICESINDACO
Cioccolini Angelo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DAL 09/07/2015
PUBBLICAZIONE N. 143

Note

1

¹ Legge 6 dicembre 1971, n° 1034.

2

² DPR 24 novembre 1971, n° 1199, artt. 8 e ss.